

Art.1 (Costituzione) Fra le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della regione è costituita, con sede in Milano, l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia di seguito Unione. L'Unione assume anche la denominazione di Unioncamere Lombardia. Entrambe le denominazioni possono essere assunte negli atti e nella corrispondenza.	Art.1 (Costituzione, durata e carattere dell'Associazione) Fra le Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione <i>regione</i> Lombardia è costituita con sede in Milano, <i>sono associate nell'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia, che assume anche la denominazione di Unioncamere Lombardia ed ha sede in Milano.</i> Entrambe le denominazioni possono essere assunte negli atti e nella corrispondenza. Unioncamere Lombardia, insieme alle altre Unioni Regionali, all'Unioncamere Italiana, alle Camere di Commercio italiane e ai loro organismi strumentali, alle Camere di Commercio italiane all'estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano, costituiscono il sistema camerale italiano. Unioncamere Lombardia è associazione di diritto privato e non persegue scopi di lucro con conseguente divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione.
Art. 2 (Compiti) L'Unione cura gli interessi generali delle Camere di Commercio associate nei confronti dell'Ente Regione e del sistema regionale delle istituzioni e si interfaccia alle associazioni regionali di categoria. L'Unione assicura il coordinamento dell'attività delle singole Camere nell'ambito regionale e può promuovere e realizzare iniziative per servizi comuni, ai fini dello	Art.2 (Competenze e funzioni) 1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, Unioncamere Lombardia cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale, promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali e assicura il coordinamento dei rapporti con la

sviluppo dell'economia regionale, nei settori in cui si svolge l'azione delle Camere di Commercio, curando anche, a tal fine, l'attuazione di studi e ricerche, l'organizzazione di congressi, la costituzione di comitati, nonché i collegamenti con i servizi delle Camere associate.

Regione.

In particolare:

- a) ~~svolge, nell'ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e supporta le Camere di Commercio lombarde per la promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione e la competitività del sistema delle imprese;~~
- b) assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale, cura e realizza studi e ricerche e predispone il rapporto annuale sull'attività delle Camere di Commercio da presentare alla Regione;
- c) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate, imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di Commercio della Regione Lombardia e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;
- d) promuove proposte di legge regionali e ricerca il coordinamento con l'Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell'interesse del sistema economico regionale;
- e) promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, al fine di assicurarne una gestione più efficace e perseguire economie di scala;
- f) promuove e coordina, in collaborazione con l'Unioncamere italiana, l'utilizzo da parte della rete camerale della Lombardia, dei programmi e

	dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti; g) può svolgere attività informative, formative, editoriali promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di Commercio e ad altri enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali. 2. Per il raggiungimento di tali finalità, Unioncamere Lombardia promuove e partecipa, sulla base delle normative vigenti, ad accordi di programma, stipula protocolli di intesa e convenzioni, promuove la costituzione e partecipa ad enti, istituzioni, organismi, consorzi e società che operino nell'ambito degli scopi istituzionali delle Camere di Commercio o, più in generale, si propongano finalità ed attuino iniziative di sviluppo economico e sociale.
	Art.2 bis (Rapporti con le autonomie funzionali) Unioncamere Lombardia promuove le collaborazioni con le altre autonomie funzionali di natura pubblica o privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscano il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate dalla normativa statale e regionale.

**Art.2 ter
(Rapporti con Regione ed enti locali)**

- 1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, Unioncamere Lombardia promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Lombardia per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione regionale e alla sua realizzazione.**
- 2. I rapporti di collaborazione con la Regione Lombardia saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli di intesa e convenzioni stipulati da Unioncamere Lombardia in rappresentanza delle Camere di Commercio e potranno anche prevedere attribuzioni di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.**
- 3. Unioncamere Lombardia può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.**
- 4. Unioncamere Lombardia promuove strumenti di coordinamento tra il sistema camerale e le associazioni regionali degli enti locali, al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale.**

Art.3 (Organi) Sono organi dell'Unione: a. Il Consiglio Generale b. Il Comitato Direttivo c. Il Presidente d. L'Ufficio di Presidenza e. Il Comitato dei Segretari Generali f. Il Collegio dei Revisori. I membri elettivi degli organi dell'Unione durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi tuttavia decadono se vengono meno i requisiti della loro eleggibilità a tali organi, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 per i Revisori. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale della carica medesima del membro sostituito	Art.3 (Organi) Sono organi di Unioncamere Lombardia: a) il Consiglio b) la Giunta; c) il Presidente; d) l'Ufficio di Presidenza; <i>la Giunta Esecutiva</i> e) il Comitato dei Segretari Generali f) il Collegio dei Revisori dei Conti. I membri elettivi degli organi di Unioncamere Lombardia durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Essi tuttavia decadono se vengono meno i requisiti della loro eleggibilità a tali organi. fatto salvo quanto previsto all'art. 12 per i Revisori. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per decadenza o dimissioni, i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale della carica medesima del membro sostituito.
Art.4 (Consiglio Generale) Il Consiglio Generale è composto dai Presidenti e dai membri di Giunta delle Camere associate. Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del consuntivo e del preventivo anche pluriennale. Si riunisce inoltre qualora il Comitato Direttivo lo reputi necessario, oppure quando almeno un terzo dei Membri del Consiglio Generale presenti congiuntamente	Art.4 (Consiglio) Il Consiglio è composto dai Presidenti e dai membri di Giunta delle Camere <i>associate lombarde</i>. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del consuntivo e del preventivo anche pluriennale. Si riunisce inoltre qualora la Giunta lo reputi necessario, oppure quando almeno un terzo dei Membri del Consiglio presentino <i>presenti</i> congiuntamente richiesta

richiesta motivata. Il Consiglio Generale si riunisce altresì quando la sua convocazione sia deliberata da almeno la metà delle Camere associate. Le adunanze sono tenute normalmente presso la sede dell'Unione. Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.	motivata. Il Consiglio si riunisce altresì quando la sua convocazione sia deliberata da almeno la metà delle Camere <i>associate lombarde</i>. Le adunanze sono tenute normalmente presso la sede di Unioncamere Lombardia. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.
Art.5 (Competenze consiliari) Il Consiglio Generale: 1. nomina il Presidente; 2. approva l'indirizzo generale dell'attività dell'Unione; 3. approva la relazione del Comitato Direttivo sull'attività svolta dall'Unione durante ogni esercizio; 4. approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre ed il conto consuntivo entro il 30 aprile, determinando la misura della quota associativa annuale delle Camere di Commercio; 5. delibera le modificazioni dello Statuto; 6. nomina i Revisori dei Conti; 7. determina l'ammontare degli emolumenti al Presidente ed ai componenti gli Organi dell'Unione.	Art.5 (Competenze consiliari) Il Consiglio: 1. nomina <i>elegge fra i Presidenti delle Camere di Commercio lombarde il Presidente di Unioncamere Lombardia;</i> 2. <i>approva l'indirizzo generale dell'attività e le linee strategiche triennali di Unioncamere Lombardia;</i> 3. <i>approva la relazione della Giunta sull'attività svolta da Unioncamere Lombardia durante ogni esercizio;</i> 4. <i>approva il bilancio preventivo entro il 30 novembre ed il conto consuntivo entro il 30 aprile, determinando la misura della quota associativa annuale delle Camere di Commercio;</i> 5. <i>delibera le modificazioni dello Statuto;</i> 6. <i>nomina i Revisori dei Conti;</i> 7. <i>determina l'ammontare degli emolumenti al Presidente ed ai componenti gli organi di Unioncamere Lombardia.</i>

**Art.6
(Comitato Direttivo)**

Il Comitato Direttivo è costituito dai Presidenti delle Camere di Commercio associate e da membri di Giunta – due per Milano e uno per ciascuna delle altre Camere associate

- nominati dal Consiglio Generale su proposta delle Giunte camerali.

La sostituzione dei membri di Giunta componenti il Comitato Direttivo può avvenire, previa proposta della Giunta camerale, per cooptazione da parte del Comitato Direttivo medesimo e con ratifica nella prima riunione successiva, da parte del Consiglio Generale.

Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipano i componenti del Comitato dei Segretari Generali con voto consultivo.

Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

Le riunioni del Comitato Direttivo possono essere tenute con il mezzo della teleconferenza, secondo modalità definite da apposito Regolamento da approvarsi con deliberazione del Comitato medesimo.

**Art.6
(La Giunta)**

La Giunta è composta dai Presidenti delle Camere di Commercio *assoeiate lombarde* e da membri di Giunta - due per Milano e uno per ciascuna delle altre Camere *assoeiate lombarde* - nominati dal Consiglio su proposta delle Giunte camerali.

La sostituzione dei membri, designati dalle Giunte camerali, può avvenire su proposta delle medesime, per cooptazione da parte della Giunta di Unioncamere Lombardia e con ratifica nella prima riunione successiva da parte del Consiglio.

Alle riunioni della Giunta partecipano i componenti del Comitato dei Segretari Generali con voto consultivo.

La Giunta è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario.

Le riunioni della Giunta possono essere tenute con il mezzo della teleconferenza, secondo modalità definite da apposito Regolamento da approvarsi con deliberazione della Giunta medesima.

**Art.7
(Procedure)**

Il Consiglio Generale è convocato almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, anche a mezzo fax, posta elettronica od altra via telematica. Nella lettera di convocazione vanno indicati gli argomenti posti

**Art. 7
(Procedure del Consiglio e della Giunta)**

Il Consiglio è convocato almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, anche a mezzo fax, posta elettronica od altra *via modalità* telematica. Nella lettera di convocazione vanno indicati gli argomenti

all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio Generale in prima convocazione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti; e siano rappresentate almeno la metà delle Camere di Commercio aderenti; in seconda convocazione, da effettuarsi almeno ventiquattro ore dopo, quando siano presenti almeno un quarto dei componenti e siano rappresentate almeno la metà delle Camere di Commercio aderenti.

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di modifiche statutarie il Consiglio Generale delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Direttivo si riunisce di regola almeno una volta ogni bimestre.

L'avviso di convocazione, predisposto dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, anche a mezzo fax, posta elettronica od altra via telematica

Le sedute del Comitato Direttivo, in prima convocazione, sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e siano rappresentate almeno la metà delle Camere aderenti, in seconda convocazione da effettuarsi almeno 24 ore dopo, quando siano presenti almeno un terzo dei componenti e siano rappresentate almeno un terzo delle Camere di Commercio aderenti.

Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

posti all'ordine del giorno.

Le adunanze del Consiglio in prima convocazione sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei componenti e siano rappresentate almeno la metà delle Camere di Commercio aderenti *lombarde*; in seconda convocazione, da effettuarsi almeno ventiquattro ore dopo, quando siano presenti almeno un quarto dei componenti e siano rappresentate almeno la metà delle Camere di Commercio aderenti *lombarde*.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Nel caso di *elezione del Presidente e di* modifiche statutarie il Consiglio delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi degli aventi diritto.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Giunta si riunisce di regola almeno una volta ogni bimestre.

L'avviso di convocazione, predisposto dal Presidente, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, anche a mezzo fax, posta elettronica od altra *via modalità* telematica.

Le sedute della Giunta, in prima convocazione, sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e siano rappresentate almeno la metà delle Camere aderenti *lombarde*, in seconda convocazione da effettuarsi almeno 24 ore dopo, quando siano presenti almeno un terzo dei componenti e siano rappresentate almeno un terzo delle Camere di Commercio aderenti *lombarde*.

La Giunta delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.8
(Competenze del Comitato Direttivo)

Spetta al Comitato Direttivo:

i nominare tre Vice Presidenti, attribuendo a uno di essi le funzioni vicarie;

2 formulare il programma di attività dell'unione e predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio Generale;

3 nominare il Direttore su proposta del Presidente ed eventualmente su proposta del Direttore un Direttore Operativo ed un Vice Direttore Operativo, determinandone i relativi compensi;

4 deliberare, su proposta del Direttore, in ordine all'assunzione, al trattamento economico, alla carriera e alla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti ed in ordine ai premi di risultato degli stessi;

5 determinare la dotazione organica del personale;

6 adottare Regolamenti di gestione per il personale, per la contabilità e per il funzionamento dell'Unione;

7 deliberare sulle convenzioni e sulle partecipazioni esterne dell'unione;

8 adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di variazione al bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio Generale nella sua prima adunanza;

9 autorizzare il Presidente a promuovere giudizi e a resistervi;

10 istituire commissioni di studio, comitati tecnici, e gruppi di lavoro, e deliberare in merito alle attività di studio, formazione e promozione non specificamente individuate in bilancio.

Il Comitato Direttivo delibera su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi

Art.8
(Competenze della Giunta)

Spetta alla Giunta:

1. nominare tre Vice Presidenti, attribuendo a uno di essi le funzioni vicarie;

2. formulare il programma di attività di Unioncamere Lombardia e predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;

3. nominare il Segretario Generale su proposta del Presidente ed eventualmente, su proposta del Segretario Generale, un Direttore Operativo ed ~~un Vice Direttore Operativo~~, determinandone i relativi compensi;

4. deliberare, su proposta del Segretario Generale, in ordine all'assunzione, al trattamento economico, alla carriera e alla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti ed in ordine ai premi di risultato degli stessi;

5. determinare la dotazione organica del personale;

6. adottare Regolamenti di gestione per il personale, per la contabilità e per il funzionamento di Unioncamere Lombardia;

7. deliberare sulle convenzioni e sulle partecipazioni esterne di Unioncamere Lombardia;

8. adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di variazione al bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella sua prima adunanza;

9. autorizzare il Presidente a promuovere giudizi e a resistervi;

10. istituire commissioni di studio, comitati tecnici e gruppi di lavoro e deliberare in merito alle attività di studio, formazione e promozione non specificamente individuate in bilancio;

nell'ambito delle finalità statutarie e può delegare le proprie competenze all'Ufficio di Presidenza.	<i>11. può convocare le Assise degli Amministratori Camerali lombardi.</i> <i>La Giunta delibera su quanto non espressamente attribuito alla competenza di altri organi nell'ambito delle finalità statutarie e può delegare le proprie competenze all'Ufficio di Presidenza alla Giunta Esecutiva.</i>
Art.9 (Ufficio di Presidenza) L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti nominati dal Comitato Direttivo. L'Ufficio di Presidenza esercita le funzioni espressamente delegate dal Comitato Direttivo.	Art.9 (Ufficio di Presidenza) (Giunta Esecutiva) <i>L'Ufficio di Presidenza La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dai Vice Presidenti nominati dalla Giunta.</i> <i>L'Ufficio di Presidenza La Giunta Esecutiva esercita le funzioni espressamente delegate dalla Giunta.</i>
Art. 10 (Presidente) Il Presidente è nominato tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio associate. Il Presidente è il legale rappresentante della Unione. Convoca e presiede il Consiglio Generale, il Comitato	Art. 10 (Presidente) <i>Il Presidente è nominato tra i Presidenti in carica delle Camere di Commercio associate lombarde. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente ed ha la rappresentanza politica e istituzionale di</i>

Direttivo e l'Ufficio di Presidenza. In caso di urgenza il Presidente esercita le competenze del Comitato Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella sua prima adunanza. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento od assenza.	Unioncamere Lombardia. Convoca e presiede il Consiglio, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza la Giunta Esecutiva. In caso di urgenza il Presidente esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica da parte della stessa nella sua prima adunanza. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso. In caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente vicario convoca entro tre mesi gli organi statutari il Consiglio per la nomina di un nuovo Presidente.
Art. 11 (Comitato dei Segretari Generali) Il Comitato dei Segretari Generali è organo consultivo dell'Unione e svolge funzioni di raccordo fra le Camere associate. Esprime pareri in ordine all'attività istituzionale dell'Unione, con particolare riferimento alle iniziative che implicano oneri per le Camere associate. Il Comitato formula proposte sui programmi e sulle attività dell'Unione. Il Comitato - costituito dai Segretari Generali delle Camere associate, dal Direttore, dall'eventuale Direttore Operativo e dal Vice Direttore Operativo - è coordinato dal Direttore dell'Unione.	Art. 11 (Comitato dei Segretari Generali) Il Comitato dei Segretari Generali è organo <i>consultivo</i> (o di consulenza tecnica) di Unioncamere Lombardia e svolge funzioni di raccordo fra le Camere <i>associate lombarde</i>. Esprime pareri in ordine all'attività istituzionale di Unioncamere Lombardia, con particolare riferimento alle iniziative che implicano oneri per le Camere <i>associate</i>. Il Comitato formula proposte sui programmi e sulle attività di Unioncamere Lombardia. Il Comitato - costituito dai Segretari Generali delle Camere <i>associate lombarde</i>, dal Segretario Generale di Unioncamere Lombardia, dall'eventuale Direttore Operativo e dal Vice Direttore Operativo - è coordinato dal Segretario Generale di Unioncamere Lombardia, che lo convoca sulla base di un ordine del giorno, ne coordina i lavori e ne redige un <i>il</i> verbale.

**Art. 12
(Collegio dei Revisori)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, che dura in carica un triennio, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Uno dei Revisori effettivi e due supplenti sono nominati dal Consiglio Generale.

Uno dei Revisori effettivi è nominato dalla Regione Lombardia.

Uno dei Revisori effettivi è nominato dal Ministero di riferimento delle Camere di Commercio.

Il Presidente è nominato mediante elezione all'interno del Collegio.

I Revisori supplenti, anche in presenza degli effettivi, possono partecipare senza diritto di voto all'attività del Collegio.

I poteri del Collegio sono prorogati fino alla sua integrale ricostituzione.

**Art. 12
(Collegio dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, che dura in carica un triennio, è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici.

~~**Uno dei Revisori effettivi e due supplenti sono nominati dal Consiglio.**~~

~~**Uno dei Revisori effettivi è nominato dalla Regione Lombardia.**~~

~~**Uno dei Revisori effettivi è nominato dal Ministero di riferimento delle Camere di Commercio.**~~

Il Presidente è nominato mediante elezione all'interno del Collegio dei Revisori dei Conti.

I Revisori supplenti, anche in presenza degli effettivi, possono partecipare senza diritto di voto all'attività del Collegio dei Revisori dei Conti.

I poteri del Collegio dei Revisori dei Conti sono prorogati fino alla sua integrale ricostituzione.

**Art. 13
(Direttore)**

Il Direttore è preposto agli uffici del Unione ed è il capo del personale.

Le funzioni di Direttore possono essere svolte, compatibilmente con le esigenze di servizio della Camera di Commercio di appartenenza, da uno dei Segretari Generali delle Camere associate, con la corresponsione di un corrispettivo determinato dal

**Art. 13
(Segretario Generale)**

Il Segretario Generale è preposto agli uffici di Unioncamere Lombardia ed è il capo del personale.

Le funzioni di Segretario Generale possono essere svolte, compatibilmente con le esigenze di servizio della Camera di Commercio di appartenenza, da uno dei Segretari Generali delle Camere *associate lombarde*, con la corresponsione di un corrispettivo determinato

Comitato Direttivo, oppure da persona a tal uopo selezionata sulla base di un rapporto di lavoro di natura privatistica.

Il Direttore esplica le funzioni di Segretario del Consiglio Generale, del Comitato Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza ed è responsabile dell'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi statutari nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata; a tal fine adotta i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e svolge l'attività di ordine amministrativo non elencata tra i compiti del Comitato Direttivo, ancorché non espressamente previsti nel presente articolo.

Determina gli assetti organizzativi dell'Unione, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria nell'ambito di un'autonomia di spesa fissata dal Comitato Direttivo. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente, nell'ambito della dotazione organica approvata dal Comitato Direttivo, degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e nel rispetto del Regolamento di organizzazione del personale. Assegna i premi di risultato e di produttività al personale nel rispetto dei criteri e nei limiti dell'importo complessivo stabilito dal Comitato Direttivo. Propone l'attribuzione di premi di risultato ai dirigenti.

Può delegare al Direttore Operativo, laddove nominato, al Vice Direttore Operativo e ai dirigenti alcune delle sue funzioni.

dalla Giunta, oppure da persona a tal uopo selezionata sulla base di un rapporto di lavoro di natura privatistica.

Il Segretario Generale esplica le funzioni di Segretario del Consiglio, della Giunta e ~~dell'Ufficio di Presidenza della Giunta Esecutiva~~ ed è responsabile dell'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi statutari nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata; a tal fine adotta i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti e svolge l'attività di ordine amministrativo non elencata tra i compiti della Giunta, ancorché non espressamente previsti nel presente articolo.

Determina gli assetti organizzativi di Unioncamere Lombardia, le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria nell'ambito di un'autonomia di spesa fissata dalla Giunta. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente, nell'ambito della dotazione organica approvata dalla Giunta e degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e nel rispetto del Regolamento di organizzazione del personale. Assegna i premi di risultato e di produttività al personale nel rispetto dei criteri e nei limiti dell'importo complessivo stabilito dalla Giunta. Propone l'attribuzione di premi di risultato ai dirigenti.

Può delegare al Direttore Operativo, ~~laddove nominato, al Vice Direttore Operativo~~ e ai dirigenti alcune delle sue funzioni.

	Art. 13 bis (Ripartizione delle competenze politiche e amministrative) Fermo restando per gli organi di governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati, alla dirigenza di Unioncamere Lombardia compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, <i>definiti dalla Giunta con apposito regolamento.</i> Per la definizione degli stessi, la Giunta adotta apposito regolamento.
Art. 14 (Personale) L'Unione si avvale per il suo funzionamento di apposito personale assunto, previa idonea selezione, sulla base di un rapporto di lavoro di natura privatistica. L'ordinamento del personale è stabilito con regolamento adottato e approvato dal Comitato Direttivo, su proposta del Direttore.	Art. 14 (Personale) Unioncamere Lombardia si avvale per il suo funzionamento di apposito personale assunto, previa idonea selezione, sulla base di un rapporto di lavoro di natura privatistica. L'ordinamento del personale è stabilito con regolamento adottato e approvato dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale.

**Art. 15
(Entrate)**

Le entrate dell'Unione sono costituite:

- a) dalle quote associative annualmente fissate dal Consiglio Generale sulla base di un'aliquota contributiva stabilita a carico delle singole Camere di Commercio sul totale delle loro entrate per diritto annuale risultanti dall'ultimo consuntivo chiuso;**
- b) da contributi ed introiti eventuali.**
- c) L'anno finanziario del Unione coincide con quello solare.**

**Art.15
(Finanziamento)**

Il finanziamento di Unioncamere Lombardia è assicurato:

- a. da un'aliquota delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli organi delle Camere di Commercio della ~~Regione~~ *regione* Lombardia;**
- b. dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della ~~Regione~~ *regione* Lombardia ed altri enti pubblici e privati;**
- c. da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dall'Unione europea, dalla Regione Lombardia o da altri soggetti, pubblici o privati;**
- d. dai progetti finanziati dal Fondo di Perequazione istituito presso l'Unioncamere *Italiana*, compresi quelli specificatamente indirizzati alle Unioni Regionali, al fine di rendere omogeneo, su tutto il territorio nazionale, l'espletamento delle funzioni attribuite da leggi dello Stato al Sistema delle Camere di Commercio;**
- e. da finanziamenti e quote di contribuzione straordinari, a carico delle singole Camere di Commercio, destinati a specifici progetti, attività e servizi di interesse comune, anche non proporzionali alle entrate di cui al comma a);**
- f. da qualsiasi altro introito derivante dall'attività svolta e dalla *gestione finanziaria e patrimoniale dell'Unione Regionale.***

Art. 16 (Vigilanza) L'Unione è soggetta alla vigilanza prevista dalle norme che disciplinano le associazioni di diritto comune.	Art. 16 (Vigilanza) Unioncamere Lombardia è soggetta alla vigilanza prevista dalle norme che disciplinano le associazioni di diritto comune.
Art. 17 (Cessazione) In caso di cessazione dell'Unione le attività risultanti saranno ripartite fra le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio. L'eventuale recesso di singole Camere associate deve essere comunicato all'Unione entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello da cui decorre.	Art. 17 (Cessazione) In caso di scioglimento di Unioncamere Lombardia le attività risultanti saranno ripartite fra le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Lombardia, in proporzione alle quote versate nell'ultimo triennio.